



TERZO BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICO/PROFESSIONALI, CHE HANNO AVUTO UN CALO DI FATTURATO SUPERIORE AL 30% NELL'ANNO 2020 IN CONSEGUENZA DELLE MISURE ADOTTATE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DELLA PANDEMIA DI COVID-19

Art. 1. Finalità del Bando

Sostegno economico a fondo perduto.

L'intervento di cui al presente avviso è finalizzato, in attuazione alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 22/04/2021, a sostenere le microimprese padernesì particolarmente colpite dalle restrizioni imposte per il contenimento del contagio del Covid-19 mediante un intervento di indennizzo che operi in addizionalità e in complementarietà con gli interventi previsti nei provvedimenti statali.

Cumulabilità con contributi da altri enti pubblici. Il contributo è cumulabile con le altre misure contributive e agevolazioni emanate a livello nazionale e regionale per fronteggiare l'attuale crisi economico-finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da "COVID-19", nel rispetto delle disposizioni in materia di cumulo previste dalle pertinenti normative. I contributi da erogare saranno riconosciuti ai soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità, come specificati al successivo punto, ed ancora in attività al momento dell'erogazione degli stessi.

Il presente bando è redatto nel rispetto:

- della comunicazione della Commissione Europea sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863 final - del 3.4.2020 e s.m.i;
- del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e dell'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- della decisione della Commissione Europea C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 poi modificata dalla Decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020, con cui la Commissione con l'aiuto SA.59655 ha autorizzato la richiesta di proroga al 30 giugno 2021 dell'aiuto di Stato SA.57021;
- della Comunicazione C(2021) 34/06 del 1° febbraio 2021 con cui la Commissione ha adottato la quinta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando ulteriormente fino al 31 dicembre 2021 la

validità del Quadro temporaneo e innalzando a 1.800.000,00 euro, rispetto al previgente limite di 800.000,00 euro, l'entità massima di aiuti concedibili per ogni impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, di cui alla sezione 3.1 del Quadro temporaneo;

- della Decisione C(2021) 2570 final del 9 aprile 2021 con cui la Commissione, con l'aiuto SA.62495, ha autorizzato la modifica al Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui agli aiuti SA.57021-58547-59655, recependo la proroga del termine al 31 dicembre 2021.

Art. 2. Requisiti di ammissibilità

Le imprese economiche e produttive interessate per poter essere ammesse all'erogazione del sostegno economico debbono soddisfare i seguenti requisiti di ammissibilità:

- **essere micro o piccole imprese** come definite dall'Allegato I al Regolamento n. 651/2014 della Commissione europea¹;
- **sede nel territorio**: avere almeno una sede operativa nel territorio del Comune di Paderno Dugnano;
- **risultare ditte attive**: risultare attive alla data di richiesta del sostegno economico con regolare iscrizione nel registro delle imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente; la ditta deve risultare attiva alla data del 31/12/2020.

Inoltre, i richiedenti per presentare domanda devono possedere i seguenti ulteriori requisiti:

- a) regolarità contributiva;
- b) di non trovarsi in una delle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 120 della L. 689/1981 e s.m.i.;
- c) in ragione della categoria alla quale si appartiene e dell'attività svolta, di essere in possesso dei requisiti morali e professionali per lo svolgimento di attività commerciali di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 e s.m.i. e agli artt. 65 - 66 della L.R. 6/2010 e s.m.i. che hanno consentito, a suo tempo, l'avvio dell'attività;
- d) di non essere impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione già alla data del 31 dicembre 2019;
- e) di non avere alcuno dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia) per il quale sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all'art. 67 del citato D.Lgs.

¹ Art 2, comma 2 e 3: All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Art. 3. Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda in risposta al presente bando le imprese che si trovano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti di ammissibilità:

- esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa, qualificato come esercizio di vicinato ai sensi dell'articolo 4, comma 1 lett. d) del D.Lgs 114/1998, anche con sede all'interno di un centro commerciale;
- pubblici esercizi ed in generale le attività definite nei DPCM del 2020 quali "attività di ristorazione", comprendendovi anche le attività artigianali (ad esempio: ristoranti, pub, pizzerie, bar, gelaterie, pasticcerie, attività di ristorazione connessa alle aziende agricole, etc.)
- attività di servizi alla persona (ad esempio: barbieri, parrucchieri, estetiste, attività di tatuaggio e piercing);
- attività artigianali di imprese iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane (ad esempio: orafi, restauro mobili, falegnami, imbianchini, sartorie, calzolai, laboratori artistici di vetro, rame, vasi);
- attività di commercio al dettaglio su area pubblica ed essere residente ovvero con sede legale della società o dell'impresa nel Comune di Paderno Dugnano;
- studi professionali, anche in forma associata (es. architetti, avvocati, geometri);
- lavoratori autonomi con partita IVA;
- attività che, pur non essendo indicate nelle definizioni precedenti, abbiano comunque subito una perdita di fatturato pari ad almeno il 30%, a condizione che rispettino i requisiti di cui al precedente punto 1 del presente paragrafo.

I soggetti beneficiari, presentando domanda, si impegnano a destinare l'eventuale contributo riconosciuto all'attività oggetto dell'istanza.

Art. 4 Dotazione finanziaria, modalità di riconoscimento del contributo a fondo perduto e regime di aiuto

La dotazione finanziaria complessiva del presente avviso è pari a € 115.000,00.

L'agevolazione di cui al presente avviso consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto *una tantum* a titolo di indennizzo per la situazione di particolare disagio, senza vincolo di rendicontazione.

Il contributo verrà erogato in funzione della perdita di fatturato, nella misura di seguito indicata, prevedendo 3 distinte fasce:

RIDUZIONE DEL FATTURATO DAL 30% AL 50,99% → contributo previsto pari ad € 1.000,00
RIDUZIONE DEL FATTURATO DAL 51% AL 70,99% → contributo previsto pari ad € 1.500,00
RIDUZIONE DEL FATTURATO DAL 71% AL 100% → contributo previsto pari ad € 2.000,00

Qualora le domande siano tali da non esaurire la dotazione finanziaria, l'economia verrà ridistribuita in parti uguali, fino ad esaurimento, agli istanti a cui sia effettivamente riconosciuto il contributo.

Per il calcolo di tale riduzione dovrà essere preso in considerazione il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2020, rapportato al medesimo periodo dell'anno 2019.

Tale requisito, che dovrà essere comprovato da idonea documentazione in sede di verifica, dovrà essere dichiarato dal richiedente che autocertificherà per quale fascia di riduzione del fatturato si richiede il contributo economico.

L'importo del contributo è ridotto del 50% qualora l'istanza sia presentata da pubblico esercizio ove sono collocate apparecchiature elettroniche per il gioco lecito (slot machine). Il contributo verrà riconosciuto nella misura del 100% qualora in sede di presentazione della domanda il richiedente si impegni a rimuovere tali dispositivi entro il termine ultimo per la presentazione dell'istanza, e a non procedere a nuova installazione nei successivi 5 anni dalla concessione del contributo.

L'eliminazione di tali dispositivi entro il termine sopra indicato sarà oggetto di verifica da parte della Polizia Locale.

Non sono ammesse al contributo le attività ove si svolgono unicamente giochi leciti, le agenzie per la raccolta di scommesse ippiche, sportive e su altri eventi, le sale dedicate all'installazione di apparecchi o sistemi di gioco VLT, nonché le attività di commercio di articoli per adulti e le attività similari anche di intrattenimento.

Gli operatori economici che hanno iniziato una nuova attività dal 01/01/2020, o che sono subentrati ad attività già avviate e legittimate ad accedere al contributo, possono essere ammessi al contributo *una tantum* forfettariamente individuato in € 2.000,00 stante l'impossibilità di produrre qualsivoglia documentazione/autocertificazione, non potendo fare raffronti con periodi antecedenti. In questo caso l'importo erogato sarà rapportato agli effettivi mesi di apertura nel corso dell'anno 2020, individuando quale discrimine per l'attribuzione della quota di contributo il giorno 15 del mese (ad esempio: attività avviata il 15 settembre = 4 mesi = € 666,67; attività avviata il 16 settembre = 3 mesi = € 500,00).

I contributi alle micro e piccole imprese beneficiarie sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021, nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495 e in particolare nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020, come modificato dall'art. 28, comma 1, lett. a), D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte.

Prevede tale normativa che gli aiuti di cui alla sezione 3.1 possono essere concessi nel limite massimo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte, e possono essere cumulati con aiuti ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (651/2014) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi.

La Commissione UE, nell'ambito della terza modifica del citato quadro temporaneo (*Temporary Framework*) ha autorizzato il sostegno pubblico a tutte le piccole e micro imprese, anche a quelle in difficoltà finanziarie al 31 dicembre 2019 purché, al momento della concessione degli aiuti, non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto:

- aiuti per il salvataggio oppure, nel caso li abbiano ricevuti, abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia, o
- aiuti per la ristrutturazione oppure, nel caso li abbiano ricevuti, non siano più soggette a un piano di ristrutturazione.

Al fine di verificare che gli aiuti concessi nella sezione 3.1 non superino il massimale di 1.800.000,00 euro stabilito dal quadro temporaneo, tenendo conto di qualsiasi altro aiuto, concesso anche da altre autorità, sarà verificata la posizione del soggetto beneficiario all'interno del Registro Nazionale Aiuti.

Eventuali concessioni del contributo successive al 31 dicembre 2021, salvo ulteriori proroghe del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e dell'aiuto SA.57021 e s.m.i., saranno inquadrate nel rispetto del regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo).

Art. 5 . Procedimento di concessione del sostegno economico

Domande di Contributo. Le richieste di sostegno economico potranno essere presentate, a pena di esclusione, a partire dalle ore 10:00 del giorno 21 ottobre 2021 e dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 08 novembre 2021.

La domanda potrà essere presentata solamente collegandosi all'apposita piattaforma informatica al seguente link <http://servizi.comune.paderno-dugnano.mi.it/> e seguendo le istruzioni di compilazione.

Le richieste di sostegno economico che perverranno con modalità diverse da quelle indicate nel presente bando e/o in date non comprese nel periodo di tempo previsto, saranno ritenute irricevibili e pertanto non saranno accolte.

Sarà ammessa la compilazione di una sola richiesta da parte della stessa impresa.

Possono essere richieste informazioni presso il SUAP, ai seguenti recapiti: Tel 0291004.318, email: suap@comune.paderno-dugnano.mi.it

La domanda dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- Documento di identità in corso di validità del richiedente (legale rappresentante).

Prima di procedere con la presentazione della domanda è necessario svolgere le operazioni di registrazione al servizio.

L'accesso al sistema informatico per la presentazione della domanda potrà essere effettuato solo tramite identità digitale SPID.

Sulla base di quanto previsto dall'articolo 18 "Autocertificazione" della Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., i requisiti soggettivi e oggettivi dei beneficiari saranno oggetto di dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e potranno essere poi verificate secondo le modalità previste dal suddetto DPR 445/2000.

In particolare, il rappresentante legale o titolare dell'impresa richiedente dovrà:

- dichiarare il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 2 e 3 del presente bando, autocertificando in quale fascia di riduzione di fatturato l'attività rientri (art. 4);
- inserire l'IBAN, verificando con estrema cura con la propria filiale di credito le coordinate corrette da inserire in domanda per consentire l'effettivo accredito del contributo.

I richiedenti sono responsabili della correttezza delle informazioni indicate nella domanda.

Conclusa la compilazione della domanda on line, l'istanza potrà essere direttamente inviata e protocollata, senza necessità di firma elettronica.

Ai fini della concessione del contributo, ogni partecipante potrà presentare una sola domanda anche in presenza di più punti vendita o sedi distaccate.

Art. 6. Valutazione delle domande ed erogazione del contributo

Le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità sono finanziate **in ordine cronologico di presentazione**, fino ad esaurimento dell'attuale dotazione finanziaria pari ad € 115.000,00.

La verifica delle domande prevede un'istruttoria di ammissibilità formale che sarà effettuata dal Responsabile del Procedimento con l'ausilio di personale dell'ente, e con l'ausilio di controlli

automatizzati incrociando banche dati in possesso della pubblica amministrazione ed è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti:

- rispetto dei termini per l'inoltro della domanda;
- completezza, regolarità formale e sostanziale della domanda prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal presente avviso;
- sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal presente bando.

Il Comune di Paderno Dugnano si riserva di eseguire verifiche e controlli, eventualmente anche a campione (non inferiore al 5% delle richieste), in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese dalle imprese richiedenti il sostegno in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 del D.P.R. 445/00.

Il contributo concesso può essere revocato qualora dall'esito dei controlli dovessero risultare dichiarazioni mendaci o documenti falsi sulla base dei quali il contributo è stato richiesto ed erogato. In questo caso, costituendo ciò reato, si procederà altresì con l'inoltro di formale denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Le domande che non avranno i requisiti per essere ammesse al contributo saranno inserite in uno stato di non ammissibilità. Su tali domande il Responsabile del Procedimento adotterà un provvedimento di diniego alla conclusione di tutte le attività istruttorie.

Le domande ammesse a contributo per le quali non sarà possibile perfezionare il pagamento per indicazione errata dell'IBAN saranno oggetto di decadenza.

Al termine dell'istruttoria, il Responsabile del procedimento procederà con propri provvedimenti alla concessione e liquidazione dell'agevolazione. Conseguentemente la tesoreria comunale procederà con le erogazioni.

Il Responsabile del procedimento procederà con l'adozione dei necessari provvedimenti qualora l'istanza sia improcedibile o non accoglibile, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 241/90 e s.m.i.

Il termine massimo di conclusione del procedimento per ciascuna domanda, comprensivo dell'erogazione, è fissato al 31 dicembre 2021.

Art. 7. Decadenze e rinunce dei soggetti beneficiari

In caso di rinuncia al contributo, il soggetto beneficiario dovrà darne comunicazione entro 30 giorni inviando apposita comunicazione firmata digitalmente tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it, indicando nell'oggetto la dizione "Bando sostegno commercio - Rinuncia".

Con apposito provvedimento il Comune di Paderno Dugnano comunicherà le modalità per la restituzione del contributo senza la maggiorazione degli interessi legali.

L'agevolazione sarà soggetta a decadenza qualora:

- Le dichiarazioni rese e sottoscritte risultino false;
- Sia accertata l'insussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 2 e 3 del presente bando
- in qualità di pubblico esercizio, pur avendo rimosso le apparecchiature elettroniche per il gioco lecito (slot machine) ai sensi di quanto previsto all'articolo 4, non venga rispettato l'impegno a non procedere a nuova installazione nei successivi 5 anni dalla concessione del contributo.

Qualora con apposito provvedimento venga dichiarata la decadenza del soggetto beneficiario dal diritto all'agevolazione successivamente al pagamento della stessa, il soggetto beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi legali dovuti.

Il Comune di Paderno Dugnano può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli presso la sede dei soggetti beneficiari, nonché controlli su banche dati in possesso delle pubblicazioni amministrazioni

Tali controlli, svolti da funzionari del Suap o da parte della Polizia Locale, sono finalizzati a verificare:

- il rispetto degli obblighi previsti dal presente avviso;
- la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal soggetto beneficiario.

I soggetti beneficiari si impegnano a conservare, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di erogazione dell'agevolazione, la documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti di ammissibilità. Qualora a seguito dei controlli il beneficiario non sia in grado di esibire la suddetta documentazione, il contributo sarà oggetto di revoca e le somme erogate dovranno essere restituite in quanto da ritenersi indebitamente percepite.

Art. 8. Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza, informazione e tutela privacy

Il Direttore del Settore Polizia Locale e Servizi per la Città è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/n. 679 - RGPD, il Comune di Paderno Dugnano, Titolare del trattamento dei dati personali, rende noto che i dati raccolti nell'ambito del presente

procedimento saranno trattati per scopi strettamente inerenti all'esercizio del diritto attivato, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

I dati raccolti saranno trattati in modalità prevalentemente informatica e telematica da personale autorizzato e/o da collaboratori e imprese individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso; saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; saranno soggetti a comunicazione e/o a diffusione in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a Paesi terzi.

Per l'esercizio dei suoi diritti potrà rivolgersi al Titolare del trattamento i cui dati di contatto sono riportati in calce al presente e potrà, altresì, contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente indirizzo di posta elettronica rpd@comune.paderno-dugnano.mi.it .

Per informazioni di maggiore dettaglio potrà consultare il sito istituzionale www.comune.paderno-dugnano.mi.it nella home page, sezione Privacy.

Art. 9. Disposizioni finali

Il presente Bando viene pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito internet comunale.

Per ulteriori informazioni sulla partecipazione al presente Bando, i soggetti interessati possono rivolgersi al Settore Sportello Unico Attività Produttive – e-mail: suap@comune.paderno-dugnano.mi.it - Tel. 02.91004318.

Ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Daniela Piffaretti.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del Reg. UE 2016/679 i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici unicamente nell'ambito del presente procedimento.

Paderno Dugnano, 20 ottobre 2021

IL DIRETTORE

dott. Lucio Dioguardi